

Regolamento
sulla perequazione finanziaria intercomunale
 (del 3 dicembre 2002)

IL CONSIGLIO DI STATO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002,

decreta:

Capitolo primo
Elementi di computo

Gettito dell'imposta cantonale per comune¹

Art. 1 ¹Il gettito dell'imposta cantonale, per comune, di un determinato anno comprende le seguenti componenti:

- a) il gettito delle tassazioni emesse delle persone fisiche, riparti intercomunali compresi, di quell'anno;
- b) il gettito delle tassazioni emesse delle persone giuridiche, riparti intercomunali compresi, di quell'anno;²
- c) il gettito dell'imposta alla fonte di quell'anno;
- d) il riparto dell'imposta immobiliare delle persone giuridiche (art. 99 cpv. 1 LT) di quell'anno;³
- e) il contributo di livellamento della potenzialità fiscale di quell'anno;
- f) le tassazioni dell'esercizio o degli esercizi precedenti a quell'anno per le classificazioni non ancora emesse (persone fisiche e persone giuridiche).

²All'importo di cui al cpv. 1 è aggiunta, per ogni comune, la differenza derivante dal ricalcolo degli accertamenti dei 5 anni precedenti.⁴

³I comuni possono richiedere, entro la fine di aprile, la deduzione delle perdite comprovate e maturate nell'anno che precede l'accertamento, per l'importo che supera lo 0.5% del precedente gettito di imposta cantonale.⁵

Scopo

Art. 2⁶ Il gettito dell'imposta cantonale di un determinato anno, così definito, serve come componente del gettito delle risorse fiscali del medesimo anno e come base di calcolo in particolare per la determinazione dei contributi dei comuni agli oneri relativi:

- a) alla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (art. 34) del secondo anno successivo;
- b) alle spese sull'assicurazione malattia, sull'AVS, sull'AI e sulle prestazioni complementari AVS/AI del secondo anno successivo;
- c) alla Legge concernente il promovimento, coordinamento e sussidiamento delle attività sociali a favore delle persone anziane (art. 6a) e il contributo relativo alla Legge sull'assistenza e cura a domicilio (art. 35), del secondo anno successivo.

Competenze

Art. 3⁷ L'accertamento del gettito dell'imposta cantonale di un determinato anno è effettuato dalla Sezione degli enti locali nel terzo anno successivo tramite la Divisione delle contribuzioni con la collaborazione dei comuni.

Gettito delle risorse fiscali

Art. 4 Il gettito delle risorse fiscali comunali di un determinato anno comprende le seguenti componenti:

¹ Nota marginale modificata dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133.

² Lett. modificata dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.

³ Lett. modificata dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.

⁴ Cpv. introdotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133.

⁵ Cpv. introdotto dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133.

⁶ Art. modificato dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.

⁷ Art. modificato dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.

- a) il gettito dell'imposta cantonale del comune di quell'anno;
- b) il gettito dell'imposta personale comunale di quell'anno;
- c) il gettito dell'imposta immobiliare comunale di quell'anno;
- d) il gettito dell'imposta sugli utili immobiliari di quell'anno.⁸

Scopo

Art. 5 Il gettito delle risorse fiscali così definito è utilizzato per il calcolo:

- a) del contributo dei comuni di tre anni dopo al fondo di perequazione;⁹
- b) delle risorse fiscali pro capite quale componente a) dell'indice di capacità finanziaria di cui all'art. 9 della legge.

Competenze

Art. 6¹⁰ L'accertamento del gettito delle risorse fiscali comunali di un determinato anno è effettuato nel terzo anno successivo dalla Sezione degli enti locali.

Popolazione¹¹

Art. 7¹² 1La popolazione utilizzata ai fini della presente legge è la popolazione residente permanente al 31 dicembre; questa è utilizzata la prima volta per il dato dell'anno 2011.

²Di regola deve servire per le utilizzazioni di tipo finanziario.

³L'Ufficio cantonale di statistica è competente per la sua pubblicazione annuale sul Foglio ufficiale (in seguito FU).

⁴Per gli anni precedenti il 2011 fanno stato i dati relativi alla popolazione finanziaria.

Capitolo secondo

Elementi di computo per il contributo di livellamento della potenzialità fiscale (in seguito: contributo di livellamento)

Gettito delle risorse fiscali per il calcolo del contributo di livellamento

Art. 8 1Il gettito delle risorse fiscali, determinate secondo l'art. 4 e utilizzate per il calcolo del contributo di livellamento di un dato anno non tengono conto, nel gettito dell'imposta cantonale, del contributo di livellamento di quell'anno.

²Il pro capite delle risorse fiscali è calcolato dividendo la media aritmetica di cinque anni delle risorse fiscali con la media aritmetica di cinque anni della popolazione residente permanente al 31 dicembre; è riservato l'art. 7 cpv. 4. Per entrambi i fattori si considerano i valori di tre anni prima fino a sette anni prima dell'anno per il quale si calcola il contributo di livellamento.¹³

Moltiplicatore comunale medio e moltiplicatore politico

(art. 7 L)¹⁴

Art. 9¹⁵ 1Il moltiplicatore comunale medio si calcola moltiplicando il gettito base di ogni comune per il relativo moltiplicatore politico d'imposta e dividendo la somma totale per il gettito base totale dei comuni.

²Il gettito base è composto dal gettito cantonale delle persone fisiche e dal gettito cantonale delle persone giuridiche.

³Per il contributo di livellamento di un determinato anno il moltiplicatore comunale medio viene calcolato utilizzando il moltiplicatore politico d'imposta di due anni prima e il gettito base di cinque anni prima.

⁴Il moltiplicatore comunale medio quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento è utilizzato con arrotondamento all'unità più vicina.

⁸ Lett. modificata dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.

⁹ Lett. modificata dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.

¹⁰ Art. modificato dal R 3.3.2009; in vigore dal 6.3.2009 - BU 2009, 134.

¹¹ Nota marginale modificata dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191.

¹² Art. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191; precedente modifica: BU 2011, 119.

¹³ Cpv. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191; precedente modifica: BU 2009, 134.

¹⁴ Nota marginale modificata dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191.

¹⁵ Art. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191; precedente modifica: BU 2009, 134.

⁵Ogni anno la Sezione degli enti locali effettua la pubblicazione sul FU del moltiplicatore comunale medio, valido quale parametro per il calcolo del contributo di livellamento di due anni dopo. Sul FU viene inoltre pubblicata la scala di corrispondenza tra il moltiplicatore politico e la percentuale di diritto al contributo di livellamento dei comuni beneficiari (art. 5 cpv. 1 della legge) e la scala di corrispondenza tra il moltiplicatore politico e il coefficiente di ponderazione del surplus delle risorse fiscali utilizzato per il calcolo del contributo di livellamento a carico dei comuni paganti (art. 6 cpv. 1 della legge).

⁶Il moltiplicatore politico per il calcolo del contributo di livellamento di cui agli articoli 5 e 6 della legge è quello dell'anno precedente a quello del contributo da calcolare.

⁷Per moltiplicatore politico ai sensi del presente articolo e degli articoli 16 lett. d, 18 e 35 cpv. 3, si intende quello deciso dal legislativo comunale ai sensi dell'art. 162 della legge organica comunale del 10 marzo 1987.

Calcolo del contributo di livellamento spettante ai comuni beneficiari

(art. 4 e 5 L)

Art. 10¹⁶ Il Consiglio di Stato per il tramite della Sezione degli enti locali determina il contributo di livellamento spettante al Comune beneficiario (Comune con risorse fiscali pro capite inferiori al 90% della media), come segue:

Se: $rf\ co + [(90\% \text{ di } rf\ ca) - rf\ co] \times 20\% > 70\% \text{ } rf\ ca$

$CL = [(90\% \text{ di } rf\ ca) - rf\ co] \times 20\% \times pop. \times \text{coeff. art. 5 cpv. 1 legge};$

Se: $rf\ co + [(90\% \text{ di } rf\ ca) - rf\ co] \times 20\% < 70\% \text{ } rf\ ca$

$CL = [(rf\ ca \times 70\%) - rf\ co] \times pop. \times \text{coeff. art. 5 cpv. 1 legge}$

dove:

CL: contributo di livellamento per l'anno t_0

rf co: media delle risorse fiscali pro capite del Comune per i cinque anni da t_{-3} a t_{-7}

rf ca: media delle risorse fiscali pro capite cantonali per i cinque anni da t_{-3} a t_{-7}

pop.: media della popolazione residente permanente al 31 dicembre del Comune per i cinque anni da t_{-3} a t_{-7}

Calcolo del surplus delle risorse fiscali (art. 6 cpv. 1 L)

Art. 11¹⁷ Il surplus delle risorse fiscali dei comuni paganti (comuni con risorse fiscali pro capite superiori alla media), è determinato come segue:

Srf: $(rf\ co - rf\ ca) \times pop. : \text{coeff. art. 6 cpv. 1 della legge}$

dove:

Srf: surplus delle risorse fiscali per il CL dell'anno t_0

coeff. art. 6 cpv. 1 legge: $MP - 0,4 \times [(MCM + 15\%) - MP]$; dove MCM è il moltiplicatore comunale medio.

Calcolo della percentuale di prelievo a carico dei comuni paganti (art. 6 cpv. 1 L)

Art. 12 La percentuale di prelievo risulta dalla divisione del totale del contributo di livellamento spettante ai comuni beneficiari (art. 10) con il totale del surplus delle risorse fiscali dei comuni paganti (art. 11).

Calcolo del contributo prelevato ai comuni paganti

(art. 6 cpv. 1 L)

Art. 13 Il contributo a carico dei comuni paganti è calcolato come segue:

$CL = \text{Surplus risorse fiscali (art. 11)} \times \text{percentuale di prelievo (art. 12)}$

Criteri di ripresa (art. 5 cpv. 3 L)¹⁸

Art. 14¹⁹ Per determinare la ripresa del contributo di livellamento di un dato anno, la Sezione enti locali in collaborazione con i comuni, analizza e se del caso corregge il risultato dell'esercizio prendendo in considerazione i seguenti elementi:

¹⁶ Art. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2009, 134; BU 2011, 119.

¹⁷ Art. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191.

¹⁸ Nota marginale modificata dal R 10.12.2014; in vigore dal 12.12.2014 - BU 2014, 527.

¹⁹ Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119; precedente modifica: BU 2005, 450.

- a) la valutazione del gettito d'imposta;
- b) l'entità degli ammortamenti contabilizzati, che non possono superare il 9% della sostanza ammortizzabile di inizio anno. Nel calcolo non si tiene conto del valore delle opere di approvvigionamento idrico e dei relativi ammortamenti;²⁰
- c) l'applicazione di adeguate tasse causali e il prelievo dei contributi di miglioria;
- d) le eventuali uscite per investimenti contabilizzate come spese di gestione corrente;
- e) l'ammontare del capitale proprio, riprendendo il 25% dell'eccedenza rispetto al gettito di imposta cantonale base del comune;²¹
- f) altre contabilizzazioni o spese inusuali volte in modo evidente a peggiorare il risultato di gestione corrente.

²La ripresa è effettuata solo se il capitale proprio, alla fine dell'anno per il quale è calcolata, tenuto conto delle eventuali correzioni, è superiore al 50% del gettito di imposta cantonale.

Utilizzo delle riprese (art. 5 cpv. 3 L)

Art. 14a²² ¹Almeno il 50% delle riprese effettuate devono essere computate in deduzione del fabbisogno di prelievo del prossimo contributo.

²Il fondo di riserva del contributo di livellamento non può superare i 5 mio di franchi.

Riduzione del moltiplicatore d'imposta

(art. 5 cpv. 3 e 6 cpv. 2 L)

Art. 15²³ ¹Il Consiglio di Stato stabilisce l'eventuale presenza di un moltiplicatore d'imposta tenuto artificialmente elevato, sulla base dei seguenti elementi:

- il capitale proprio, quando supera il gettito di imposta cantonale base del comune in conseguenza di ripetuti avanzi d'esercizio;
- la presenza a bilancio di un debito pubblico negativo in conseguenza di ripetuti ammortamenti supplementari;
- il mancato prelievo o un prelievo insufficiente di tasse causali;
- la formazione di accantonamenti non giustificati a carico del risultato annuale;
- la registrazione di spese di investimento a carico della gestione corrente;
- ogni altra fattispecie tendente a peggiorare artificialmente i risultati d'esercizio.²⁴

²Il Consiglio di Stato effettua le verifiche ed i calcoli sulla base degli ultimi conti comunali disponibili e, se del caso, intima ai comuni interessati la propria decisione che sarà applicata al contributo successivo alla sua crescita in giudicato; i primi conti consuntivi utilizzabili sono quelli dell'anno 2012.

³La riduzione è calcolata di principio traducendo in punti di moltiplicatore le eccedenze di capitale proprio, il debito pubblico negativo, i mancati ricavi o le spese non riconosciute, ritenuta una riduzione massima di 10 punti di moltiplicatore.

⁴La riduzione del moltiplicatore, per i comuni beneficiari, è sussidiaria rispetto alla procedura di ripresa di cui all'art. 5 cpv. 2 della legge; le due misure non possono sommarsi.

Capitolo terzo Compensazione verticale

Determinazione dell'indice di capacità finanziaria

(art. 9 L)

Art. 16²⁵ Ogni anno pari, con validità per i due anni successivi, è calcolato l'indice di capacità finanziaria composto da cinque sottoindici parziali definiti come segue:

- a) gettito delle risorse fiscali pro capite (valore triplo):
 - risorse fiscali di tre anni prima (rispetto all'anno di calcolo) (art. 4 e 5);
- diviso
 - la popolazione residente permanente al 31 dicembre di tre anni prima (rispetto all'anno di calcolo) (art. 7);²⁶

²⁰ Lett. modificata dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 498; precedente modifica: BU 2014, 527.

²¹ Lett. modificata dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 498.

²² Art. introdotto dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

²³ Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

²⁴ Cpv. modificato dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 498.

²⁵ Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119; precedente modifica: BU 2009, 134.

²⁶ Lett. modificata dal R 21.11.2012; in vigore dal 23.11.2012 - BU 2012, 542.

- b) gettito dell'imposta federale diretta (IFD) pro capite (valore semplice):
 - l'IFD è definita dalla Legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990;
 - l'accertamento dell'IFD e il calcolo del gettito pro capite è effettuato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni;
 - l'IFD pro capite è quello dell'ultimo periodo di tassazione disponibile;
- c) percentuale dei contribuenti soggetti all'IFD (valore semplice):
 - numero di assoggettati all'IFD dell'ultimo periodo disponibile; diviso
 - numero di assoggettati all'imposta cantonale per lo stesso periodo;
- d) il moltiplicatore politico dell'anno di calcolo. Nei casi di recente aggregazione: il moltiplicatore medio dei comuni aggregati ponderato con l'ultimo gettito di imposta cantonale base accertato;²⁷
- e) evoluzione della popolazione (valore semplice).
Sono considerati i seguenti 3 fattori:
 - crescita della popolazione 1850-1950
 - crescita della popolazione 1950-1980
 - crescita della popolazione 1980-ultimo anno disponibile.

Categorie e zone

Art. 17 ¹Nei casi previsti dalla legge, i sussidi dello Stato ai comuni e le partecipazioni di questi alle spese cantonali sono calcolati secondo l'aggruppamento degli indici di capacità finanziaria in categorie e zone. Le categorie e le zone secondo le quali sono classificati i comuni sono le seguenti:

- a) categoria comuni finanziariamente forti zona superiore: indice oltre 105.00;
- b) categoria comuni finanziariamente forti zona inferiore: indice da 90.01 a 105.00;
- c) categoria comuni finanziariamente medi zona superiore: indice da 75.01 a 90.00;
- d) categoria comuni finanziariamente medi zona inferiore: indice da 60.01 a 75.00;
- e) categoria comuni finanziariamente deboli zona superiore: indice da 45.01 a 60.00;
- f) categoria comuni finanziariamente deboli zona inferiore: indice fino a 45.00.

²L'indice di forza finanziaria e il suo aggruppamento in categorie e zone, calcolati ogni anno pari, esplicano effetti con il 1° gennaio dell'anno successivo.²⁸

³L'indice di capacità finanziaria è calcolato dalla Sezione degli enti locali e pubblicato sul FU.

Capitolo quarto

Aiuto agli investimenti dei comuni

Anni di riferimento dei parametri²⁹

(art. 14 cpv. 3 L)

Art. 18³⁰ Il moltiplicatore di riferimento è quello dell'anno precedente la richiesta di aiuto, le risorse fiscali pro capite quelle dell'ultimo accertamento. Il moltiplicatore politico deve essere conforme alla condizione di cui all'art. 14 cpv. 3 della legge almeno fino e compreso l'anno successivo a quello del termine dei lavori che hanno beneficiato dell'aiuto.

Procedura e documentazione

Art. 19 ¹L'istanza può essere inoltrata dal municipio sia dopo il voto da parte del legislativo comunale sia a titolo preventivo. Nel primo caso all'istanza sono allegati i progetti dell'opera, il preventivo di spesa, il piano finanziario, il messaggio municipale, i rapporti delle commissioni del legislativo comunale e l'estratto del verbale del legislativo comunale relativo all'approvazione del credito. Nel caso di richiesta preventiva il municipio allega all'istanza la documentazione in suo possesso.

²Ogni oggetto necessita di una richiesta separata.

²⁷ Lett. modificata dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191.

²⁸ Cpv. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

²⁹ Nota marginale modificata dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

³⁰ Art. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191.

Investimenti di poca entità³¹

(art. 14 cpv. 5 L)

Art. 20³² Di regola sono prese in considerazione le richieste di aiuto per investimenti che, al netto di sussidi e contributi, comportano un'uscita residua superiore all'autofinanziamento potenziale annuo e superiore a fr. 200'000.-.

Investimenti finanziati tramite tasse causali³³

(art. 14a cpv. 4 L)

Art. 21 ¹L'aiuto agli investimenti per i servizi i cui costi di gestione devono essere coperti attraverso il prelievo di tasse d'uso, quali la fornitura di acqua potabile, la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti e la depurazione delle acque, viene calcolato in modo che le spese di gestione, comprensive di interessi e ammortamenti amministrativi, possano essere finanziate attraverso tasse d'uso socialmente sopportabili.

²Il comune è tenuto a richiedere ogni sussidio cantonale e federale e a prelevare i contributi previsti dalle leggi vigenti che saranno computati nella determinazione dell'aiuto agli investimenti.

³La Sezione enti locali determina l'aiuto computando adeguate tasse causali, previa verifica dell'entità della spesa di investimento, dei sussidi e dei contributi, in collaborazione con i competenti uffici cantonali.³⁴

Altri investimenti³⁵

(art. 14 e 14a L)

Art. 22³⁶ ¹Nel decidere l'aiuto il Consiglio di Stato tiene conto dell'obbligatorietà, dell'urgenza e dell'interesse pubblico dell'investimento.

²La commisurazione dell'aiuto avviene sulla base dei seguenti parametri:

- l'investimento netto per l'opera di cui si chiede l'aiuto;
- l'autofinanziamento potenziale annuo pari al 15% delle risorse fiscali e del contributo di localizzazione geografica;
- l'autofinanziamento globale pari all'autofinanziamento potenziale annuo moltiplicato per il coefficiente risultante dal rapporto tra l'investimento netto pro capite dell'opera di cui si chiede l'aiuto e l'investimento netto pro capite medio cantonale determinato dalla Sezione degli enti locali tramite la statistica finanziaria dei comuni. Il suddetto coefficiente è posto come minimo a 1 ed al massimo a 6;
- l'aiuto è di regola pari alla differenza tra l'investimento netto e l'autofinanziamento computabile, ritenuto il massimo del 90% dell'investimento netto previsto dall'art. 14 cpv. 4 della legge;
- nella determinazione dell'aiuto si tiene conto di eventuali altri elementi che possono incidere in modo rilevante sulla situazione finanziaria del comune.

Altri criteri d'esame delle istanze

Art. 23 ¹Il Consiglio di Stato si riserva di esaminare i progetti per i quali si richiede l'aiuto agli investimenti anche dal profilo della parsimonia e dell'economicità.

²Il dipartimento pianifica, in collaborazione con il comune e con i competenti uffici cantonali, una suddivisione temporale delle uscite di investimento sostenibile per le finanze comunali e compatibile con le disponibilità del fondo di perequazione.

Inizio anticipato dei lavori³⁷

(art. 14 cpv. 2 L)

Art. 24³⁸ L'aiuto non può essere concesso a lavori iniziati salvo in casi di assoluta urgenza; in questi casi al comune viene rilasciata un'autorizzazione ad iniziare i lavori anticipatamente, che non conferisce diritto alla concessione dell'aiuto.

³¹ Nota marginale modificata dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

³² Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

³³ Nota marginale modificata dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

³⁴ Cpv. modificato dal R 20.12.2005; in vigore dal 23.12.2005 - BU 2005, 450.

³⁵ Nota marginale modificata dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

³⁶ Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

³⁷ Nota marginale modificata dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

³⁸ Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

Capitolo quinto

Contributi ricorrenti per gli oneri legati alla localizzazione geografica

Comuni beneficiari³⁹

(art. 15 cpv. 4 L)

Art. 25⁴⁰ I seguenti comuni beneficiano del contributo per gli oneri legati alla localizzazione geografica:

Distretto di Mendrisio: Breggia e Castel San Pietro (limitatamente alle frazioni di Monte, Casima e Campora).

Distretto di Lugano: Alto Malcantone, Aranno, Arogno, Bioggio (limitatamente alla frazione di Iseo), Cademario, Capriasca, Lugano (limitatamente ai comprensori degli ex comuni di Bogno, Certara, Cimadera e Valcolla), Miglieglia, Monteceneri (limitatamente alla frazione di Medeglia) e Rovio.

Distretto di Locarno: Brione Verzasca, Centovalli, Corippo, Cugnasco-Gerra (limitatamente alla frazione di Gerra Valle), Frasco, Gambarogno (limitatamente alla frazione di Indemini), Lavertezzo (limitatamente alla frazione di Valle), Mergoscia, Onsernone, Sonogno e Vogorno.

Distretto di Vallemaggia: Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio e Maggia.

Distretto di Bellinzona: Bellinzona (limitatamente ai comprensori degli ex comuni di Pianezzo e Sant'Antonio) e Isone.

Distretto di Blenio: Acquarossa, Blenio, Serravalle.

Distretto di Leventina: Airole, Bedretto, Bodio, Dalpe, Faido, Giornico, Personico, Pollegio, Prato Leventina e Quinto.

Art. 26-28 ...⁴¹

Determinazione del contributo

Art. 29⁴² I comuni elencati all'art. 25 ricevono una quota parte sul montante totale del contributo secondo l'art. 15 cpv. 1 della legge, calcolata moltiplicando il percento relativo alla superficie per il fattore relativo alla sua altitudine.

Calcolo del percento relativo alla superficie del comune beneficiario o del comprensorio comunale beneficiario secondo l'art. 25 (in seguito CB):

$$p_k = \left(\frac{sen_k}{\sum_{i \in CB} sen_i} \times 0.7 + \frac{sba_k}{\sum_{i \in CB} sba_i} \times 0.2 + \frac{si_k}{\sum_{i \in CB} si_i} \times 0.1 \right) \times 100$$

dove:

p_k = percento relativo alla superficie del CB

sen_k = superficie edificabile netta del CB in ha comprensiva delle zone per attrezzature e edifici pubblici (ponderazione 70%)

sba_k = superfici boscate e superfici agricole utili del CB in ha (20%)

si_k = superfici improduttive del CB in ha (10%)

$\sum_{i \in CB} sen_i$ = superficie edificabile netta di tutti i CB in ha, comprensiva delle zone per attrezzature e edifici pubblici

$\sum_{i \in CB} sba_i$ = superfici boscate e superfici agricole utili di tutti i CB in ha

$\sum_{i \in CB} si_i$ = superfici improduttive di tutti i CB in ha

inoltre: il pedice «k» indica il CB per il quale è effettuato il calcolo

il pedice «i» indica un comune dell'insieme dei CB

³⁹ Nota marginale modificata dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

⁴⁰ Art. modificato dal R 11.7.2017; in vigore dal 14.7.2017 - BU 2017, 207 e 311; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119.

⁴¹ Art. abrogati dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

⁴² Art. modificato dal R 26.10.2016; in vigore dal 28.10.2016 - BU 2016, 430; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2011, 119.

Calcolo dell'altitudine del CB:

$$a_k = \frac{H_k + h_k}{2}$$

dove:

a_k = altitudine del CB

H_k = altitudine del nucleo abitato sito alla quota maggiore

h_k = altitudine del nucleo abitato sito alla quota minore

Calcolo del fattore relativo all'altitudine del CB:

$$f_k = 1 + \frac{a_k - A_{\min}}{A_{\max} - A_{\min}}$$

dove:

f_k = fattore relativo all'altitudine del CB

$A_{\max} = \max_{i \in CB}(a_i)$ = altitudine del CB più alto

$A_{\min} = \min_{i \in CB}(a_i)$ = altitudine del CB più basso

Calcolo del contributo ricorrente per la localizzazione geografica del CB:

$$LocGeo_k = M \times \frac{p_k \times f_k}{\sum_{i \in CB} (p_i \times f_i)}$$

dove:

$LocGeo_k$ = contributo ricorrente per la localizzazione geografica del CB (arrotondato a fr. 1000):

M = montante a disposizione secondo l'art. 15 cpv. 1 L (arrotondato a fr. 1000).

²I dati relativi alla superficie edificabile netta sono quelli elaborati dalla Sezione dello sviluppo territoriale del Dipartimento del territorio; quelli relativi alle altre superfici sono fornite dall'Ufficio federale di statistica nella «Statistica delle superfici». Tali dati sono pubblicati sull'Annuario statistico ticinese.

Le altitudini sono definite dalla Sezione degli enti locali con la collaborazione dei comuni.

³I parametri utilizzati per il calcolo dei contributi di cui al capoverso 1, escluso M, sono aggiornati ogni 4 anni, negli anni delle elezioni comunali generali, la prima volta nel 2012. Gli stessi sono intimati ai comuni beneficiari per eventuali osservazioni.

Regole in caso di aggregazione di comuni⁴³

(art. 15 cpv. 1 L)

Art. 30⁴⁴ ¹In caso di aggregazione tra comuni beneficiari, e fino alla revisione del calcolo prevista dall'art. 29 cpv. 3, ai nuovi comuni viene versato il contributo precedentemente calcolato per i comuni aggregati.

²In caso di aggregazione tra comuni non beneficiari e comuni beneficiari, al nuovo comune spetta il contributo relativo al territorio degli ex comuni beneficiari. In mancanza di dati statistici sulle singole frazioni, sono mantenuti gli ultimi dati disponibili relativi agli ex comuni.

Capitolo sesto

Organi decisionali e amministrazione del fondo di perequazione

Competenza

Art. 31 ¹Competente a decidere le misure di intervento è il Consiglio di Stato.

²Le misure di intervento sono proposte dalla Commissione della perequazione intercomunale, tramite il Dipartimento delle istituzioni.

⁴³ Nota marginale modificata dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

⁴⁴ Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119; precedenti modifiche: BU 2005, 450; BU 2008, 527.

Commissione della perequazione finanziaria intercomunale (art. 18 cpv. 1 L)

Art. 32 1Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la commissione e ne designa il presidente ed il segretario.

La commissione è composta di:

- a) 5 rappresentanti dei comuni;
- b) 4 rappresentanti dello Stato.

²Nella designazione dei rappresentanti dei comuni si tiene conto di un'equa distribuzione fra i comuni che finanziano i fondi di perequazione e i comuni che ne beneficiano.

Facoltà del presidente

Art. 33 Il presidente della commissione ha inoltre la facoltà:

- a) di chiamare ai lavori commissionali, quando se ne presenti l'opportunità e a titolo consultivo, anche altre persone;
- b) di indire sopralluoghi o sedute fuori sede, quando le singole pratiche lo esigono.

Compiti

Art. 34⁴⁵ 1La commissione dà il proprio preavviso al Consiglio di Stato:

- a) per gli aiuti agli investimenti dei comuni secondo l'art. 14 della legge;
- b) sulla dotazione e sul finanziamento del fondo di perequazione di cui all'art. 16 della legge;
- c) su altri rilevanti problemi concernenti la perequazione finanziaria intercomunale.

²La commissione è inoltre informata sul contributo di livellamento della potenzialità fiscale, sulla graduatoria degli indici di capacità finanziaria, sulle calcolazioni relative al contributo ricorrente per gli oneri legati alla localizzazione geografica, sui contributi supplementari e sull'evoluzione del gettito fiscale cantonale.

Fondo di perequazione

Art. 35⁴⁶ 1Nel corso dell'anno il Cantone e i comuni secondo l'art. 16 cpv. 2 della legge mettono a disposizione del fondo di perequazione gli ammontari necessari al finanziamento degli esborsi dell'anno. Nella determinazione dei contributi del Cantone e dei comuni per il finanziamento del fondo di un dato anno si tiene conto del saldo del fondo di inizio anno.

²Dal fondo di perequazione sono prelevati i contributi e gli aiuti previsti agli articoli 14 e 22 della legge.

³Il moltiplicatore politico ai sensi dell'art. 16 cpv. 2 lett. b della legge è quello dell'anno precedente a quello per cui si preleva il finanziamento del fondo di perequazione.

Capitolo settimo Norme transitorie

Adeguamento accertamento gettito

Art. 36⁴⁷ 1L'art. 1 cpv. 2 si applica gradualmente a partire dall'accertamento 2015; questo si effettua senza correzione degli accertamenti precedenti.

²Le correzioni degli accertamenti precedenti saranno introdotte come segue:

- accertamento 2016: correzioni gettito 2015
- accertamento 2017: correzioni gettiti 2015 e 2016
- accertamento 2018: correzioni gettiti 2015-2017
- accertamento 2019: correzioni gettiti 2015-2018
- accertamento 2020: correzioni gettiti 2015-2019

³Dall'accertamento del gettito 2021 si continuerà con le correzioni dei 5 gettiti precedenti quelli dell'anno per cui si effettua l'accertamento.

⁴⁵ Art. modificato dal R 1.3.2011; in vigore dal 4.3.2011 - BU 2011, 119.

⁴⁶ Art. modificato dal R 15.5.2012; in vigore dal 18.5.2012 - BU 2012, 191.

⁴⁷ Art. reintrodotta dal R 10.4.2018; in vigore dal 13.4.2018 - BU 2018, 133; precedente modifica: BU 2011, 119.

Capitolo ottavo
Disposizioni abrogative ed entrata in vigore

Disposizioni abrogative

Art. 37 È abrogato il regolamento d'applicazione della Legge sulla compensazione intercomunale del 24 agosto 1988.

Entrata in vigore

Art. 38 Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2003.

Pubblicato nel BU **2002**, 445.